

CITTÀ DI TORINO

CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06118/064. ATTUAZIONE L.R. 20/2007 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONE PIEMONTE 15/2012 E DEL REGOLAMENTO 7R/2012. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI.

Il Presidente DANIELE, di concerto con il Coordinatore della I^o Commissione, CANELLI, riferisce:

La sala per il commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere. La sala del commiato, nel suo significato più proprio, è lo spazio ove garantire la ritualità, di norma a feretro chiuso (anche se tale termine è riferita alla funera come anglosassone), ossia al deposito d'osservazione dove di norma sono assicurate l'osservazione, la confezione, interventi di tanatoprassi (se e quando possibili) e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia; in tale ultimo caso il corpo senza vita è mantenuto sui tavoli anatomici o in cassa aperta. Solo in quest'ultimo caso sono indispensabili attrezzature e strumentazioni peculiari del Servizio mortuario sanitario.

In proposito, la Legge Regionale n. 15 del 2015 ha introdotto agli articoli 11 e 12 modifiche all'articolo 8 della Legge Regionale n. 20/2007, contenente disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, e ha messo in evidenza il favore della Regione verso l'adeguata presenza sul territorio regionale delle strutture per il commiato per consentire forme rituali di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato. Con il successivo Regolamento del 8 agosto 2012 all'articolo 13 sono state individuate negli strumenti urbanistici le aree dove collocare le strutture, nonché di definire le modalità con cui affidare l'attività di realizzazione e gestione delle stesse.

Più recentemente il Consiglio Regionale, con deliberazione del 17 marzo 2015, n.61 - 10542, ha approvato il Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori ai sensi dell'articolo 14, Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 15 che dedica, all'interno del capitolo 3 "Nuovi Cimiteri e Crematori", il paragrafo 8 alle strutture per il commiato.

Vengono così indicate fra l'altro le tipologie di sale di commiato (a feretro aperto o chiuso-private/pubbliche), i requisiti minimi strutturali, i requisiti minimi impiantistici, il servizio mortuario, la custodia, la collocazione ed accessibilità, igiene e logistica.

Il Piano inoltre chiarisce che spetta al Comune definire i termini e le modalità di rilascio dell'autorizzazione, da gestire attraverso il sistema SUAP.

Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 20/2007, come modificata dalla Legge Regionale 13/2011, ed alla Iucc del "Piano Regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori", la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 giugno (2015/00584/0009) esecutiva dal 29 giugno 2015, ha per prima cosa individuato le aree urbanisticamente compatibili con l'insediamento delle strutture per il commiato.

In considerazione della necessità di andare in contro alle rinnovate sensibilità in merito alla celebrazione di riti di commemorazione, per consentire anche ai privati di presentare progetti per la realizzazione di sale di commiato nell'ambito del territorio cittadino, si è ritenuto che le aree più idonee alla loro realizzazione siano le zone urbane consolidate per attività produttive. Detta scelta è dipendente anche dalla specificità e dalle caratteristiche di tali strutture che non possono essere collocate nell'ambito di strutture abitative, di strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, né di strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e necessitano inoltre, di adeguati spazi per la sosta.

In tali aree normative il P.R.G. infatti, ammette, oltre alle attività produttive tradizionali, quelle del produttivo avanzato ovvero quelle della cosiddetta new economy sostanzialmente assimilabili alle attività terziarie. Inoltre, a corredo e complemento, sono anche ammesse attività e servizi rivolti alle collettività, tra i quali le attrezzature per il culto.

Tali aree, facilmente accessibili, sono esterne alla Zona Urbana Centrale Storica e rispondono ai requisiti richiesti dal sopra citato Piano Regionale di coordinamento, che esclude le zone soggette a traffico limitato.

Con riguardo invece alla disciplina dell'attività ed alla modalità di autorizzazione alla gestione di sale del commiato, si rende necessario dettare i criteri di regolamentazione, in attuazione di quanto previsto dalla Regione con i succitati atti, integrando a tale scopo il Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri n. 264, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11 ottobre 1999, esecutiva dal 15 novembre 1999 ed oggetto di numerose modificazioni negli ultimi anni in particolare, si prevede l'inserimento nella Parte Terza di un capo dedicato, rubricato "Sale del Commiato" comprensivo di quattro articoli del seguente tenore:

- articolo 70 bis "Sala del commiato"

A richiesta dei familiari o altri aventi titolo la sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

I requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico sono definiti nell'allegato A al presente regolamento;

- articolo 70 ter "Tipologie di sale del commiato".

Come previsto dalla normativa regionale, si distinguono dal punto di vista organizzativo e

funzionale due diverse tipologie di sale del commiato:

- 1) quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
- 2) quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la toilette, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie della normativa vigente;
- articolo 70 quater "Gestione della sala del commiato".
- Salva la facoltà del Comune di individuare presso un cimitero cittadino una propria sala del commiato, la gestione delle sale del commiato private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.

Gli operatori adeguatamente qualificati, potranno gestire servizi per il commiato secondo le tipologie previste dall'articolo 70 ter e dovranno garantire la vigilanza e la custodia delle salme secondo due diversi criteri:

- per la tipologia a) è sufficiente la generica custodia mortuaria;
- per la tipologia b) è necessario assicurare la sorveglianza con modalità analoghe a quanto previsto per le strutture obitoriali.

I servizi per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità. Le disposizioni organizzative (orari, precisazioni operative, personale...) saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale.

L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica, alle disposizioni del presente regolamento ed alla deliberazione di cui al comma precedente.

Il gestore della struttura trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

- articolo 70 quinquies "Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private".

La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire alla Comune attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica ed il parere igienico-sanitario dell'ASL. A tal fine, il Responsabile del Procedimento convoca una Conferenza di Servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda, in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre novanta giorni dalla conclusione della Conferenza dei Servizi di cui il comma precedente, ed in ogni caso dalla data in cui la documentazione a corredo è completa.

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato

è esercitata dal Comune, che può effettuare controlli a campione sulla regolarità dei servizi e sull'idoneità della struttura, anche avvalendosi dei competenti servizi delle SL.

L'allegato A (all. I-n.1) definisce i requisiti di ordine edilizio, urbanistico ed igienico, rinviano per gli aspetti più di dettaglio ad apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Si procede inoltre alla modifica dell'allegato al Regolamento inserendo il riferimento all'articolo 70 quater

Art. 70 quater "gestione della sala del commiato"	Sanzione:	Pagamento in misura ridotta
Comma 2	da 45,00 a 450,00	90,00
Commi 3 e 4	da 80,00 a 500,00	160,00

In relazione a quanto suesposto, la I^a Commissione, riunitasi in data 18 gennaio 2016, ha esaminato e discusso le modifiche proposte.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto;

Alla luce di quanto suesposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito all'approvazione del "Regolamento di disciplina della tassa comunale dei rifiuti Tari" così come previsto dal provvedimento n. mecc. 2014/02643/013.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 374 (n. mecc. 2015/02280/94) del 17 dicembre 2015 il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate:

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole** in merito alla deliberazione n. mecc. 2015/06118/064, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto

06118/064, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri"-Modifiche.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	23
Astenuti	1 (Bolognesi)
Votanti	22
Voti favorevoli	18
Voti contrari	4

DELIBERA

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla deliberazione n. mecc. 2015-06118/064, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Regolamento del servizio mortuario e dei cimiteri"-Modifiche.

Il verbale della seduta di cui fa parte il presente esposto è stato approvato seduta stante, all'unanimità per abrogare il numero con il seguente esito: Presenti e Votanti 24. Voti favorevoli 24.


In originale firmato

IL SEGRETARIO
(Dr. Francesco DANTE)

IL PRESIDENTE
(Dr. Francesco DANTE)

Publicato all'Albo del Centro Civico per 12 giorni consecutivi con decorrenza dal

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.



IL DIRETTORE
(Dr. Francesco DANTE)